



aiga
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI
Sezione di Bergamo

AIAF



IL NUOVO PROCESSO CIVILE IL PROCESSO ESECUTIVO

Dott. Giovanni Fanticini

Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione

Bergamo 10/11/2023

NOVITÀ NORMATIVE

Qualche considerazione:

❖ applicabilità

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - Art. 35 (Disciplina transitoria): *«1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.»*

❖ *ratio legis (diretta e indiretta)*

❖ effetti: "messa a punto", riforma NON epocale



~~LA FORMULA ESECUTIVA~~

ABROGAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

Art. 475 c.p.c.:

«Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.»

Art. 474, ult. comma, c.p.c.:

«Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.»



«Quanto al valore della formula, il Satta ... scrive che l'origine di quest'ultima «la rende del tutto estranea ai moderni ordinamenti, né si riesce a capire la sua singolare vitalità. Basti pensare al ridicolo di un cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col nos maiestatis, ai giudici dell'esecuzione e al pubblico ministero». ...»

(Vellani, Titolo esecutivo - Precetto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981)

la formula esecutiva NON è elemento indefettibile per un titolo esecutivo
approccio (giurisprudenziale) sostanziale, fondato sui requisiti ex art. 474 c.p.c. (già Cass. 2830/1963, poi confermata, affermava che l'irregolarità della formula o la sua omissione devono essere denunciati con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.)

*«L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, **in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.**» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12/2/2019)*

In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata).» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 52 del 3/1/2023; *idem* Cass. 41791/2021)



**Il reclamo contro gli atti
del professionista delegato
(art. 591-ter c.p.c.)**

RICORSO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Artt. 534-ter e 591-ter c.p.c.:

«... Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. ... Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.»

Prima della riforma del d.lgs. 149/2022 (secondo Cass. 12238/2019)

- il reclamo avverso l'atto del delegato (i cui atti non sono suscettibili di opposizione ex art. 617 c.p.c.) non costituisce un mezzo di impugnazione (da esperire entro un certo lasso di tempo)
- eventuali vizi possono essere fatti valere proponendo opposizione ex art. 617 avverso l'atto esecutivo conclusivo della fase liquidativa (il decreto di trasferimento)

Dopo la riforma del d.lgs. 149/2022: STABILITÀ DEGLI EFFETTI DELLA VENDITA FORZATA)

- termine decadenziale per dolersi degli atti del delegato (e, quindi, "sanatoria" dei vizi antecedenti non tempestivamente denunciati)
- reclamanti selezionati dall'interesse (Cass. 14282/2022)
- ordinanza decisoria del G.E. da impugnare entro il termine decadenziale ex art. 617

The background is a blurred photograph of a graduation ceremony. On the left, a dark blue graduation gown with a gold tassel is visible. On the right, a wall features the word 'EGUALE' in large, gold, raised letters. The overall image is semi-transparent, allowing the text to be clearly visible.

LA COERCITORIA

La coercizione indiretta

- ❖ **Ratio legis e funzione dell'art. 614-bis c.p.c.**
- ❖ **Principio generale**
- ❖ **Similitudini e differenze:**
 - ✓ **art. 473-bis.39, comma 1, lett. b), c.p.c.** (*«... individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ...»*)
 - ✓ **art. 210, commi 4 e 5, c.p.c.** (*«Se la parte non adempie ... all'ordine di esibizione, ... pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 ... Se non adempie il terzo, ... pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500»*)
 - ✓ **art. 124, comma 2, codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005) - Misure correttive e sanzioni civili** (*«Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.»*)
 - ✓ **art. 18 statuto lavoratori (legge 300/1970)**

Alcuni casi giurisprudenziali di applicazione dell'art. 614-bis

- ordine di demolizione di un muro pericolante per **danno temuto ex art. 1172** c.c. (Trib. Terni, 6/8/2009)
- **ordine ex art. 700 c.p.c.** all'operatore di procedere alla «*completa attivazione senza malfunzionamenti in riferimento a ciascuna linea telefonica*» (Trib. Cagliari, 19/10/2009)
- **provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c.:** per il caso di figlio minore che non vada a scuola nei giorni in cui dovrebbe esserne preso dal padre senza che risulti un impedimento attestato da certificato redatto da pediatra individuato previamente di concerto dai due genitori (Trib. Firenze, 11/11/2011)
- **ordine al Conservatore RR.II.** (ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c.) di provvedere alla cancellazione della trascrizione di un sequestro conservativo (Trib. Torino, 2/7/2010)
- **ordine di rilascio di un immobile** (Trib. Trento, 8/2/2011)
- condanna ad **astenersi dall'impedire il godimento della servitù** della parte vittoriosa (Trib. Varese, 16/3/2011)
- ordine a banca e CCIAA di **rettifica dell'errata iscrizione di protesto** iscritto nel Registro Informatico Protesti (Trib. Palermo, 29/3/2014)
- **ordine ex art. 700 c.p.c.** a E-bay di provvedere alla immediata riattivazione dell'account dell'utente (Trib. Messina, 7/7/2010)
- inibitoria dell'app UBER per **concorrenza sleale** (Trib. Milano, 25/5/2015)

Art. 614-bis c.p.c. (testo post d.lgs. 10/10/2022, n. 149)

Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.

Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.

Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Art. 614-bis c.p.c. (testo previgente)

Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

COSA NON CAMBIA

- ✓ istanza di parte (salvo art. 709-ter?)
- ✓ obbligazioni non pecuniarie
- ✓ non soltanto obblighi infungibili
- ✓ inapplicabilità alle liti "di lavoro"

COSA CAMBIA

- ✓ attribuzione anche al G.E. (condizioni e procedimento)
- ✓ decorrenza / termine finale
- ✓ «vantaggio per l'obbligato»

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL G.E.

Condizioni:

- 1) mancata richiesta al giudice della cognizione
- 2) previa notificazione del precetto
- 3) ricorso dell'avente diritto

MANCATA RICHIESTA AL GIUDICE DELLA COGNIZIONE

(«*Se non è stata richiesta nel processo di cognizione ...*»)

- complementarietà tra i poteri del giudice dell'esecuzione e quelli del giudice della cognizione
- ammissibilità della domanda ex art. 614-bis c.p.c.
 - nell'arbitrato rituale?
 - nei procedimenti cautelari?
 - nell'attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c.?
- mancata richiesta in caso di:
 - rigetto della domanda?
 - minuspetizione?

TITOLI DIVERSI DALLA CONDANNA

(« ... ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna»)

- competenza esclusiva del G.E. per titoli stragiudiziali
- «... titolo esecutivo diverso da un provvedimento di condanna»
 - non esistono titoli esecutivi "di accertamento"
 - ... ma esistono titoli che non sono provvedimenti
- necessità di interpretazione "ortopedica"
 - «**somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento**»

IMPUGNAZIONI E RIMEDI

- **impugnazioni e rimedi ordinari avverso la concessione o il diniego della *astreinte*:**
 - appello, ricorso per cassazione
 - opposizione *ex art. 617 c.p.c.*
- **concessione della misura in sede di**
 - **reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.* (anche *ex art. 183-ter*, comma 3, *c.p.c.*)**
 - **proseguo del giudizio (se non concessa con ordinanze *ex artt. 186-bis, -ter, -quater c.p.c.*)**
- **NO correzione di errore materiale**
- **riproposizione della domanda in caso di minuspetizione**

MODIFICABILITÀ/REVOCAIBILITÀ

- la *astreinte* può essere modificata o revocata solo se concessa con provvedimento provvisorio
- non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione
 - se concessa dal G.E., il procedimento ex art. 612 finisce con la formazione del titolo giudiziale idoneo all'espropriazione (inammissibili opposizioni esecutive *ex post*)
 - se concessa dal giudice della cognizione, è sempre titolo giudiziale immutabile in sede esecutiva (neanche col procedimento ex art. 612 c.p.c.)
 - limitati poteri cognitivi del giudice dell'esecuzione «*funzionali all'espletamento dell'esecuzione*» (C.S.U. 9479/2023)
- rimedi avverso il mutamento delle circostanze o la sopravvenuta «manifesta iniquità»
 - opposizione all'esecuzione: solo per far valere erronea autoliquidazione del dovuto (C.S.U. 19889/2019)
 - ordinaria azione di cognizione per far accertare circostanze modificative o estintive sopravvenute (arg. da Cass. 12690/2022, in analogia con ordinanza ex art. 553 c.p.c.)

TERMINE INIZIALE

(« ... *fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. ...*»)

- **individuazione obbligatoria**
- ***ratio legis*: eliminare incertezze (latrici di contenzioso)**
- **oggetto della «decorrenza»:**
 - **il provvedimento di fissazione della somma dovuta?**
La *astreinte* ha effetti da una certa data
 - **il «ritardo nell'esecuzione del provvedimento» "principale"?**
Si individua qual è il ritardo che fa scattare la *astreinte*

DURATA

(«...*Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. ...*»)

- **individuazione facoltativa**
- **ammissibile anche per l'obbligo di astensione?**
- **finalità della misura: coercizione ... non indebita e sempiterna locupletazione del creditore**
- **altre circostanze: rapporti *inter partes***

REGOLE DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL G.E.

(«*Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612 ...*»)

Anche se procedimento finalizzato ad un (nuovo) titolo esecutivo ... si applicano le regole del processo di esecuzione:

- il ricorso al G.E. («*su ricorso dell'avente diritto*») ne segna l'inizio, anche ai fini dell'art. 481 c.p.c.
- previa notifica del precetto («*... dopo la notificazione del precetto*») e, dunque, anche del titolo esecutivo
- eventuali opposizioni vanno qualificate come "successive" (artt. 615, co. 2, e 617, co. 2, c.p.c.)
- competenza del «*giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto*» (art. 26 c.p.c.):
 - ✓ per obblighi di fare «*domicilio, che il debitore ha al tempo della scadenza*» (art. 1182, co. 4, c.c.)
 - ✓ per consegna (e rilascio?) «*nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta*» (art. 1182, co. 2, c.c.)
- l'ordinanza *ex art. 614-bis* c.p.c. (o il suo diniego) chiude il procedimento

QUESTIONI

«Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto ... del vantaggio per l'obligato derivante dall'inadempimento»

- **Il criterio introduce un "danno punitivo" (C.S.U. 16601/2017)?**
- **Principale criterio per l'effettività della misura (non sostituisce il risarcimento)**
- **Vantaggio: interesse "contrario" del debitore (come nell'art. 1359 c.c.)?**
- **Vantaggio: contenuto esclusivamente patrimoniale?**
- **Elevata discrezionalità del criterio: limiti al sindacato di legittimità**

TITOLO ESECUTIVO *EX* ART. 614-BIS C.P.C.

SCOPI DELLA RIFORMA:

favorire esecuzione spontanea e ridurre contenzioso, anche in durata

- causa di formazione del titolo (magari con cautelari *ante causam* o in corso di causa)
- opposizioni 615/1 e 617/1 prima del procedimento 614-*bis*
- opposizioni (bifasiche) 615/2 e 617/2 nel procedimento 614-*bis*–612
- opposizioni 615/1 e 617/1 prima dell'esecuzione in forma specifica del titolo originario
- opposizioni 615/1 e 617/1 prima dell'espropriazione forzata in base al t.e. 614-*bis*
- opposizioni 615/2 e 617/2 nell'esecuzione in forma specifica (605 ss. oppure 612 ss.)
- opposizioni 615/2 e 617/2 nell'espropriazione forzata
- relativi provvedimenti cautelari (615, 624, reclami) e impugnazioni (per fortuna inappellabile 617)

The background image shows a blurred scene of academic regalia, including a dark blue or black gown with a white collar and a white tassel. To the right, a building facade is visible with the word 'EGUALE' in large, gold-colored, serif capital letters. The overall image has a soft, out-of-focus quality.

LA VENDITA DIRETTA

LA LEGGE DELEGA

(art. 1, comma 12, lett. n, Legge n. 206 del 2021)

Finalità

favorire una liquidazione
“virtuosa” e rapida con la
collaborazione del debitore

Presupposti:

- debitore collaborativo
- acquirente serio
(non un complice)
- fair value*

Modalità:

TERMINI E CONDIZIONI

(«istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza ... 569»; «può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità» «prezzo, da versare entro novanta giorni»)

VALORE MINIMO

(«prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima»)

SERIA PROPOSTA DI ACQUISTO

(«offerta di acquisto irrevocabile per 120 giorni e ... a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto»)

RILASCIO DELL'IMMOBILE

(«disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro 30 giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura»)

OFFERTA AL PUBBLICO E GARA

(«il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve ... disporre che entro 15 giorni è data pubblicità ... dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro 60 giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione ... convocare ... per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti»)

L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA: LA VENDITA DIRETTA

ISTANZA E OFFERTA

- richiesta al G.E. di disporre la vendita («può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita»)
- offerta di acquisto del terzo con cauzione > 1/10 prezzo offerto
- notifiche di istanza e offerta ai creditori (anche iscritti)
- termine per notifica anteriore a udienza ex art. 569 c.p.c.
- offerta irrevocabile per 120 giorni
- «one shot» per la vendita diretta

Art. 568-bis c.p.c.

Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all'articolo 173-bis, terzo comma, delle disposizioni d'attuazione del presente codice.

A pena di inammissibilità, unitamente all'istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto.

L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all'articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima.

L'offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.

A pena di inammissibilità, l'istanza di cui al primo comma non può essere formulata più di una volta.

L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA: LA VENDITA DIRETTA

MODALITÀ DELLA VENDITA (1)

Art. 569-bis c.p.c.

1. Nel caso di deposito dell'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis, il giudice dell'esecuzione, all'udienza di cui all'articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l'ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

2. Se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 è maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l'offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base. Se l'offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine, il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata l'ammissibilità dell'offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

3. Se l'offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice dell'esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile l'offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 569. Nello stesso modo dispone nei casi in cui dichiara con decreto inammissibile l'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis.

- c'è **udienza** ex art. 569 c.p.c. («il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve») p.c. per determinare il prezzo-base (ex art. 568 c.p.c.) («per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima»)
- **A) OFFERTA ≥ PREZZO-BASE:** aggiudicazione o gara (in caso di opposizione)
- **B) OFFERTA < PREZZO-BASE:** termine (10 gg) per integrare offerta e cauzione
1) se integrata, aggiudicazione/gara
2) se non integrata, inammissibilità

L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA: LA VENDITA DIRETTA

MODALITÀ DELLA VENDITA (2)

➤ se NON C'È OPPOSIZIONE dei creditori, AGGIUDICAZIONE ALL'UNICO OFFERENTE

*(«il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve ...
disporre che entro 15 giorni»)*

➤ se C'È OPPOSIZIONE dei creditori:

- pubblicità di offerta e vendita (in 45 gg.)
- termine (90 gg.) per formulare ulteriori offerte \geq offerta pervenuta
- in caso di plurime offerte, gara (telematica); altrimenti, all'unico offerente

(«entro 15 giorni è data pubblicità ... dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro 60 giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto»)

3. Il giudice dell'esecuzione, quando dichiara ammissibile l'offerta ..., in assenza di opposizione dei creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all'articolo 498 da proporsi in ogni caso entro l'udienza di cui all'articolo 569, aggiudica l'immobile all'offerente. ...

4. Se un creditore ... si oppone all'aggiudicazione a norma del quarto comma, il giudice con ordinanza:

1) fissa un termine non superiore a 45 giorni per l'effettuazione della pubblicità ... dell'offerta pervenuta e della vendita;

2) fissa il termine di 90 giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

3) convoca ... a un'udienza ... per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

4) prevede ... che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara ... siano effettuati con modalità telematiche ...

L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA: LA VENDITA DIRETTA

MODALITÀ DELLA VENDITA (3)

5. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l'immobile al migliore offerente, stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ...

6. Si applica l'articolo 585.

7. Se il prezzo non è depositato nel termine ... il giudice dell'esecuzione con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini già fissati ai sensi dell'articolo 569, terzo comma.

8. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all'aggiudicatario.

9. Su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586. ...

- pagamento del prezzo (entro 90 gg.) dal «migliore offerente» (e l'unico offerente?)
- art. 585 c.p.c.: finanziamento e ... antiriciclaggio
- vendita: con decreto (!); già fissate le condizioni in anticipo
- decreto di trasferimento
- in alternativa, se richiesto, rogito e decreto di cancellazione dei gravami

L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA: LA VENDITA DIRETTA

DELEGA DELLA VENDITA DIRETTA

➤ DELEGA A PROFESSIONISTA (obbligatoria?)

➤ se NON C'È OPPOSIZIONE dei creditori

- riscossione prezzo
- distribuzione ricavato
- assunzione debiti ex art. 508
- registrazione, trascrizione, voltura, cancellazioni
- formazione progetto di distribuzione

➤ se C'È OPPOSIZIONE dei creditori:

- avviso di vendita
- pubblicità
- ricezione offerte
- gara telematica
- restituzione cauzioni
- riscossione prezzo
- distribuzione ricavato
- assunzione debiti ex art. 508
- registrazione, trascrizione, voltura, cancellazioni
- formazione progetto di distribuzione

Art. 591-bis c.p.c.

12. Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-bis quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all'undicesimo.

13. Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo.

OSSERVAZIONI "SPARSE"

❑ Applicabilità alle sole esecuzioni immobiliari

- NO vendita mobiliare, di quote societarie, di nave/carato, nella riscossione coattiva
- NO nelle procedure concorsuali

❑ Istanza

- del «*debitore*»: Sì terzo proprietario e coniuge in comunione legale; NO altri
- non opera l'offerta minima (-25%)

❑ Offerta

- < prezzo base: comunicazione del termine di integrazione; chi provvede?
- inammissibilità *ab origine*: tardività; da soggetto terzo; reiterazione dell'istanza

❑ Opposizione dei creditori

- «*creditori titolati e ... intervenuti di cui all'articolo 498*» (anche privi di t.e.)
- non è tecnicamente un'opposizione (è un *veto*)
- non occorre alcuna motivazione e non è prevista sindacabilità da parte del G.E.
- pro e contro dell'opposizione: spese di delega/pubblicità; gara e termine 90 gg.

❑ Natura della vendita diretta

- coattiva (non "privata"): purgazione gravami; NO prelazioni; tutela aggiudicatario

CONSIDERAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA

❖ *Intentio legislatoris (d.d.l. S-1662)*

Art. 8, lett. b:

Prevedere che:

- 1) ... il debitore, con istanza depositata **non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569**, primo comma, del codice di procedura civile, possa chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato **per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato**; ...
- 3) che il giudice dell'esecuzione debba verificare l'ammissibilità dell'istanza e instaurare sulla stessa il contraddittorio ... **acquisendo il consenso dei creditori**; ...
- 6) che, in deroga a quanto previsto dal numero 3), il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita **anche in caso di opposizione di uno o più creditori, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore**, in tal caso garantendo l'impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio;

❖ *Regole stringenti (forse troppo!) per la "vendita privata"*

- ✓ **valore di stima** (prendere o lasciare!)
- ✓ **termini brevi e anticipati**
- ✓ **rilascio** dell'immobile indispensabile
- ✓ **gara obbligatoria**

❖ *Il delegato si impegna a «... voler raddrizzar le gambe ai cani ...»*

(A. Manzoni, I promessi sposi, cap. I)

ma finisce per dimostrare «... la differenza tra idea e azione ...» (F. De Andrè)

CONSIDERAZIONI SULL'UTILITÀ DELLA VENDITA DIRETTA

❖ *la cd. «vendita fuori dalla porta»*

- l'esecutato trova un acquirente
- si raggiunge accordo coi creditori sul prezzo di compravendita e sulle somme dovute (dal terzo) a ciascuno
- si fissa data per atto notarile di compravendita
- il notaio inizia la lettura dell'atto
- il terzo acquirente consegna al notaio, in deposito fiduciario, gli assegni circolari destinati ai creditori
- i creditori depositano rinuncia agli atti esecutivi (eventualmente in comparizione spontanea, con immediato provvedimento di estinzione e cancellazione del pignoramento e rinuncia al reclamo ex art. 630 c.p.c.)
- il notaio completa l'atto (rilevando che il pignoramento riguarda procedura già estinta)

❖ OSTACOLO?: ritardata estinzione e intervento di terzi, ma...Cass. 27545/2017 e Cass. 5921/2023 escludono tale rischio

❖ *PRO*: costi minimi, tempi celeri, acquirente sicuro, esdebitazione

❖ *CONTRO*: è una vendita "privata": non ripara da revocatorie e prelazioni

❖ SPAZI APPLICATIVI DELLA VENDITA DIRETTA: quota indivisa (art. 600 c.p.c.)